



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PERIODO 2022-2024

Modifiche e integrazioni rispetto al CCNL 2019/21

Premessa

Il presente documento riporta il testo del **CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024**, con indicazione delle principali **modifiche**, **integrazioni** e **disposizioni non più vigenti** rispetto al **CCNL 2019-21**.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione delle novità contrattuali, è stata adottata una **distinzione grafica** che consente di individuare immediatamente gli interventi apportati:

- il testo evidenziato in **blu** indica le **modifiche e le integrazioni** introdotte dal **CCNL 2022-2024** rispetto al **CCNL 2019-2021**;
- il testo evidenziato in **rosso** indica le **disposizioni non più vigenti**, in quanto abrogate, sostituite o superate dal nuovo CCNL.

Si ricorda che, per quanto non espressamente disciplinato dal CCNL **2022-2024**, continuano a trovare applicazione le disposizioni del **CCNL 2019-2021**, ove non sostituite o modificate.

Si ricorda altresì che continuano a trovare applicazione **anche** le disposizioni del **CCNL Scuola 2006-09**, ove non sostituite o modificate dal **CCNL 2019-2021**.

A. PARTE COMUNE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione e struttura del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del **22 febbraio 2024**.

2. Il presente CCNL si articola in:

- a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto, fatte salve specifiche eccezioni;
- b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono:
 - istituzioni scolastiche ed educative;
 - istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - università e aziende ospedaliero-universitarie;



- istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

3. Con la locuzione “istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.

4. Con il termine “istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica” o “AFAM” si indicano: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.

5. Con il termine “università” e con il termine “aziende ospedaliero-universitarie” o “AOU” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, punto III del CCNQ **22 febbraio 2024**.

6. Con il termine “enti di ricerca” si intendono gli enti/amministrazioni di cui all’art. 5, comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ **22 febbraio 2024**.

7. Con l’acronimo MIM si intende il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre con l’acronimo MUR si intende il Ministero dell’Università e delle Ricerche.

8. Nel presente CCNL con il termine “amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4, 5 e 6.

9. Con la locuzione “pubblica amministrazione”, in assenza di ulteriori specificazioni, si intendono le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

10. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a) CCNL 7/10/1996, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio normativo 1994-1997, biennio economico 1994-1995" sottoscritto il 7 ottobre 1996;

b) CCNL 21/02/2002, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 1998-2001, biennio economico 1998-1999" sottoscritto il 21 febbraio 2002;

c) CCNL 21/02/2002- biennio 2000-2001, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2000-2001" sottoscritto il 21 febbraio 2002;

~~d) CCNL 27/01/2005, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2002–2005 e il biennio economico 2002–2003” sottoscritto il 27 gennaio 2005;~~

d) CCNL 16/02/2005, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002-2003" sottoscritto il 16 febbraio 2005;

~~f) CCNL 07/12/2005, con cui si intende il “CCNL per il secondo biennio economico 2004/2005 del personale del comparto scuola” sottoscritto il 7 dicembre 2005;~~

e) CCNL 28/03/2006, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004-2005" sottoscritto il 28 marzo 2006;



f) CCNL 07/04/2006, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003" sottoscritto il 7 aprile 2006;

~~i) CCNL 07/04/2006 — biennio economico 2004-2005, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005" sottoscritto il 7 aprile 2006;~~

g) CCNL 11/04/2006, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il biennio economico 2004 - 2005" sottoscritto l'11 aprile 2006;

h) CCNL 29/11/2007, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007" sottoscritto il 29 novembre 2007;

~~l) CCNL 25/07/2008, con cui si intende la "Sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29/11/2007 relativo al Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007" sottoscritto il 25 luglio 2008;~~

i) CCNL 16/10/2008, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007" sottoscritto il 16 ottobre 2008;

~~n) CCNL 13/05/2009, con cui si intende il "CCNL relativo al personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007" sottoscritto il 13 maggio 2009;~~

j) CCNL 04/08/2010, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il biennio economico 2007-2007" sottoscritto il 4 agosto 2010;

~~p) CCNL ATA 7/8/2014, con cui si intende il "CCNL relativo al riconoscimento al personale ATA del comparto Scuola dell'emolumento una tantum avente carattere stipendiale di cui all'art. 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41" sottoscritto il 7 agosto 2014;~~

~~q) CCNL Risorse 7/8/2014, con cui si intende il "CCNL relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011 ed al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola" sottoscritto il 7 agosto 2014;~~

~~r) CCNL 19/04/2018, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca — triennio 2016-2018" sottoscritto il 19 aprile 2018;~~

k) CCNL 6/12/2022, con cui si intende il "CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca -

Triennio 2019-2021" sottoscritto il 6 dicembre 2022.

l) CCNL 18/01/2024, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca — triennio 2019-2021" sottoscritto il 18 gennaio 2024.



11. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24/07/1996, nn. 433 e 434, quest'ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.

12. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.

~~12. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 151 del 2001.~~

~~13. Il riferimento al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 81 del 2015.~~

~~14. Il riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come legge n. 107 del 2015.~~

~~15. Il riferimento al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 218 del 2016.~~

13. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione **e del comparto Istruzione e ricerca** e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.

Art. 2

Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo **1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024** sia per la parte giuridica che per la parte economica. ~~Esso si compone anche del CCNL 6/12/2022, che ne costituisce parte integrante e che viene riportato a fini ricognitivi nel presente CCNL.~~

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata **o pec** almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza



del contratto collettivo nazionale, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

~~6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'articolo 47 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.~~

Art. 3

Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art 49 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
2. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
3. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.
4. Il presente articolo abroga l'art. 3 del CCNL [18/01/2024](#).

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 4

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati a vantaggio della collettività;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;



- si sostengono la crescita professionale, la valorizzazione e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa;

- si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;

b) contrattazione collettiva integrativa, secondo le discipline delle specifiche sezioni, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi, di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa).

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Essa si articola, a sua volta, in:

a) informazione;

b) confronto;

c) organismi paritetici di partecipazione.

5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardino obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali, modelli relazionali, livelli, soggetti, materie, tempi, procedure e modalità, nonché clausole di raffreddamento.

6. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina legislativa in materia di trasparenza, nei limiti e con le modalità dalle stesse previste.

7. Il presente articolo abroga l'art. 4 del CCNL [18/01/2024](#).

Art. 5

Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione collettiva integrativa individuati nelle specifiche sezioni - secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione collettiva integrativa previste nei successivi [art. 11](#), [art. 17](#), [art. 24](#) e [art. 30](#) (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali).

3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui al comma 1, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni e nel rispetto dei



relativi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione collettiva integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché le materie di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti. **L'informazione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalità di attuazione degli stessi (ivi incluse, ove previste, le progressioni giuridiche, quali, ad esempio, le progressioni tra le aree nella Sezione Università e le progressioni tra i livelli per i ricercatori e tecnologi della Sezione Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all'art. 17 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), art. 24 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali).**

6. I soggetti sindacali di cui al comma 1 ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione **collettiva** integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

7. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno.

8. Il presente articolo abroga l'art. 5 del CCNL **18/01/2024**.

Art. 6

Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione **collettiva** integrativa individuati nelle specifiche sezioni - di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni o, per le istituzioni scolastiche ed educative, a 10 giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3. Il presente articolo abroga l'art. 6 del CCNL **18/01/2024**.

Art. 7

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza - per il settore scuola presso il MIM, per il settore AFAM e per il settore Università presso il MUR, per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale di Ente - una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione **collettiva** integrativa nazionale su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione. Le amministrazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornarne la composizione.
2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione **collettiva** integrativa nazionale o, per il settore Università, di singola amministrazione.
3. Per il settore Scuola e per il settore AFAM, l'organismo di cui al presente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
4. L'organismo paritetico per l'innovazione:
 - a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale o di singola amministrazione secondo la collocazione stabilita per il predetto organismo, nonché da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
 - b) si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniquale volta l'amministrazione o le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale. **In tale ultimo caso l'organismo si riunisce entro 20 giorni dal ricevimento delle proposte;**
 - c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
 - d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
 - e) può svolgere analisi, indagini e studi, in riferimento a quanto previsto dall'art. 20 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) **del CCNL 18/01/2024;**
 - f) redige un report annuale delle proprie attività.
5. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lett. a). In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 4, lett. c).
6. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 20 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) **del CCNL 18/01/2024.**
7. Il presente articolo abroga l'**art. 7 del CCNL 18/01/2024.**

Art. 8

Contrattazione collettiva integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL ed è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove non già prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. Resta fermo quanto previsto nelle singole sezioni in merito ai termini per l'avvio della contrattazione collettiva integrativa presso le singole amministrazioni.
5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. ~~L'amministrazione fino alla successiva sottoscrizione e~~ prosegue **comunque** le trattative **convocando nuovamente la delegazione sindacale** al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.



9. Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l'ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, **l'amministrazione informa tempestivamente la componente sindacale e** le parti riprendono le trattative.

10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 e 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

12. È istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165 del 2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.

13. Le materie di contrattazione collettiva integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.

14. Il presente articolo abroga **l'art. 8 del CCNL 18/01/2024.**

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione a quanto previsto all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 12, le parti auspicano che l'Osservatorio a composizione paritetica composto dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valuti positivamente la possibilità di organizzarsi in articolazioni di comparto.

Art. 9

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.



2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 (Confronto) le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Il presente articolo abroga l'**art. 9 del CCNL 18/01/2024**.

B. SEZIONE SCUOLA

TITOLO I

RELAZIONI SINDACALI

~~Art. 30~~ **Art. 11**

Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge:
 - a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
 - b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
 - c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
3. È esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.
4. Sono oggetto di **contrattazione collettiva integrativa**:
 - a) a livello nazionale:**
 - a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di applicazione dell'art. 58 del D.L. n. 73 del 2021, convertito in legge n. 106 del 2021, fatte salve le disposizioni di legge;
 - a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA;
 - a3) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA;



a4) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 18 comma 3 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;

a5) i criteri di riparto del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) **del CCNL 18/01/2024** sulla base dei parametri indicati al comma 10 di tale articolo;

a6) l'importo dell'indennità di disagio di cui all'art. 77 (Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo) **del CCNL 18/01/2024;**

a7) l'importo dell'indennità di cui all'art. 54, comma 4, terzo periodo (Incarichi specifici al personale ATA) **del CCNL 18/01/2024;**

a8) l'incremento dell'indennità di direzione parte variabile di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA), comma 1, del **CCNL 18/01/2024;**

a9) i criteri e le modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa di cui all'art. 14, comma 6, del D.L. n. 25 del 2025, convertito con L. 69 del 2025;

a10) le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 330, della legge n. 213 del 2023 come modificato dall'art. 14 bis, comma 7, del D.L. 71 del 2024 convertito dalla L. n. 106 del 2024.

b) a livello regionale:

b1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MIM, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;

b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell'art. 31 (Assemblee sindacali) **del CCNL 18/01/2024;**

b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3) e a4) ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti;

c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la determinazione dei compensi;

c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi ~~per le competenze trasversali ed orientamento~~ **di formazione scuola lavoro** e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;

c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;



- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;

~~c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.~~

c11) i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto.

5. E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

6. Le materie a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1), a2), a3), a4), **a9)**, b1), b3), b4), b5), c1), c5), c6), c7), c8), c9), c10), c11) del comma 4 e al comma 5.

7. Le materie a cui si applica l'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5), a6), a7), **a8)**, **a10)** b2), c2), c3) e c4) del comma 4.

8. Fermi restando i termini di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione **collettiva** integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, nel rispetto dei citati commi 6 e 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.

9. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 (Confronto**):**

a) a livello nazionale e regionale:

- a1) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale;
- a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
- a3) gli organici e il reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non può superare i cinque giorni;
- a4) i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 59 (Norme di prima applicazione) **del CCNL 18/01/2024;**



a5) i criteri per il conferimento degli incarichi di DSGA, ivi inclusi gli incarichi ad interim;

a6) i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le posizioni economiche di cui all'art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) tra le diverse posizioni economiche del CCNL **18/01/2024**;

a7) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro.

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;

b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto ~~nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi~~;

b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

10. Sono oggetto di **informazione** ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione collettiva integrativa già previsti dal predetto comma:

a) a livello nazionale e regionale:

a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 9, punto a2);

a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 4, punti a3) e b2);

a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui fondi comunitari;

a4) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica.

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;

b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei

b3) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) **del CCNL 18/01/2024** precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

11. Il presente articolo abroga **l'art. 30 del CCNL 18/01/2024**.



Incrementi delle indennità fisse

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:

a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL 29/11/2007, come rideterminata dall'art. 74, comma 1, del CCNL 18/01/2024 (tabella E1.2), è incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella A3, nella quale sono altresì indicati i valori rideterminati;

b) la parte fissa dell'indennità di direzione dei DSGA di cui all'art. 56, comma 2 del CCNL 29/11/2007, come rideterminata dall'art. 74, comma 2, del CCNL 18/01/2024 (tabella E1.1), è incrementata con le decorrenze e degli importi lordi annui indicati nell'allegata Tabella A4, nella quale è altresì indicato il valore rideterminato;

c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all'art. 82 del CCNL 29/11/2007, come rideterminato dall'art. 74, comma 4, del CCNL 18/01/2024 (tabella E1.4), è incrementato con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata Tabella A5, nella quale sono altresì indicati i valori rideterminati.

2. Gli incrementi di cui al comma 1, lett. b) e c) decorrenti dal 1/01/2025 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all'art. 1, commi 121, della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025).

Art. 15

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78 del CCNL 18/01/2024 è ulteriormente incrementato delle risorse di cui all'art. 1 comma 123 della legge n. 207/2024, destinate al personale docente, pari a 93,7 milioni di euro lordo oneri riflessi, a decorrere dall'anno 2025.

2. A decorrere dal 1/1/2025, le risorse di cui al comma 1 sono stabilmente ridotte di 93,7 milioni di euro lordo oneri riflessi, a copertura degli incrementi riconosciuti ai sensi dell'art.14 (Incrementi delle indennità fisse), comma 1, lett. a) decorrenti dall'1/01/2025.

Art. 16

Una tantum

1. Ai docenti ed al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell'attività didattica, in servizio nell'anno scolastico 2023-2024 è corrisposto un emolumento una tantum – non computato agli effetti di cui all'art. 13 (Effetti dei nuovi stipendi) - di Euro 111,70 per i docenti e di Euro 270,70 per il personale ATA.

2. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 ha titolo a percepire l'emolumento una tantum di cui al medesimo comma 1 a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31/12/2023 e non sia cessato anticipatamente.

3. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'emolumento di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time.

TABELLA A1 - SCUOLA

Incrementi mensili della retribuzione tabellare⁽¹⁾

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
COLLABORATORI	
0 - 8	85,74
9 - 14	93,12
15 - 20	98,49
21 - 27	103,90
28 - 34	107,89
da 35	110,80
OPERATORI	
0 - 8	87,82
9 - 14	95,06
15 - 20	100,56
21 - 27	106,01
28 - 34	109,94
da 35	112,92
ASSISTENTI	
0 - 8	95,58
9 - 14	104,93
15 - 20	112,01
21 - 27	119,00
28 - 34	124,06
da 35	127,95
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	
0 - 8	125,19
9 - 14	139,60
15 - 20	152,45
21 - 27	166,20
28 - 34	180,53
da 35	194,50

⁽¹⁾ Per il personale ATA la tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato B).

TABELLA A1 - SCUOLA – SEGUE

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
Docente scuola dell'infanzia ed elementare	
0 - 8	110,12
9 - 14	121,77
15 - 20	131,99
21 - 27	141,98
28 - 34	151,89
da 35	159,38
Docente diplomato istituti sec. II grado	
0 - 8	110,12
9 - 14	121,77
15 - 20	132,05
21 - 27	147,02
28 - 34	156,73
da 35	164,37
Docente scuola media - Ins.educ.fis. sc.media	
0 - 8	119,20
9 - 14	132,77
15 - 20	144,62
21 - 27	156,31
28 - 34	167,95
da 35	176,61
Docente laureato istituti sec. II grado	
0 - 8	119,20
9 - 14	136,18
15 - 20	149,02
21 - 27	165,64
28 - 34	176,61
da 35	185,31

TABELLA A2 – SCUOLA

Nuova retribuzione tabellare annua⁽¹⁾Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
COLLABORATORI	
0 - 8	17.456,64
9 - 14	18.958,81
15 - 20	20.053,14
21 - 27	21.154,23
28 - 34	21.966,65
da 35	22.559,35
OPERATORI	
0 - 8	17.879,93
9 - 14	19.354,67
15 - 20	20.473,11
21 - 27	21.583,59
28 - 34	22.382,76
da 35	22.991,14
ASSISTENTI	
0 - 8	19.459,12
9 - 14	21.363,88
15 - 20	22.804,65
21 - 27	24.227,94
28 - 34	25.259,26
da 35	26.050,61
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	
0 - 8	25.488,37
9 - 14	28.422,32
15 - 20	31.038,04
21 - 27	33.837,29
28 - 34	36.755,89
da 35	39.600,38

⁽¹⁾ Per il personale ATA la tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato B).

TABELLA A2 - SCUOLA - SEGUE

Incrementi mensili della retribuzione tabellare⁽¹⁾

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio	Dal 1.1.2024
COLLABORATORI	
0 - 8	85,74
9 - 14	93,12
15 - 20	98,49
21 - 27	103,90
28 - 34	107,89
da 35	110,80
OPERATORI	
0 - 8	87,82
9 - 14	95,06
15 - 20	100,56
21 - 27	106,01
28 - 34	109,94
da 35	112,92
ASSISTENTI	
0 - 8	95,58
9 - 14	104,93
15 - 20	112,01
21 - 27	119,00
28 - 34	124,06
da 35	127,95
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	
0 - 8	125,19
9 - 14	139,60
15 - 20	152,45
21 - 27	166,20
28 - 34	180,53
da 35	194,50

⁽¹⁾ Per il personale ATA la tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in vigore il 1/5/2024 ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 18/1/2024. Per il periodo dal 1/1/2024 al 30/4/2024 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi alle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita nel citato CCNL del 18/1/2024 (allegato B).

TABELLA A3 - SCUOLA**Retribuzione Professionale Docenti (RPD)**

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Anzianità di servizio	Incrementi dal 1.1.2024	Incrementi rideterminati dal 1.1.2025	Valori rideterminati dal 1.1.2025
Da 0 a 14 anni	5,40	10,30	205,10
Da 15 a 27 anni	6,60	12,60	252,10
Da 28 anni	8,40	16,00	320,30

TABELLA A4 - SCUOLA**Indennità di direzione**

Valori in Euro annui

	Incremento dal 1.1.2024	Incremento rideterminato dal 1.1.2025	Valore rideterminato dal 1.1.2025
DSGA	110,50	267,70	3.031,90

TABELLA A5 - SCUOLA**Compenso Individuale Accessorio (CIA)**

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Aree	Incrementi dal 1.1.2024	Incrementi rideterminati dal 1.1.2025	Valori rideterminati dal 1.1.2025
Funzionari	6,00	11,50	109,50
Assistenti	5,40	10,30	97,80
Operatori	4,90	9,40	88,80
Collaboratori	4,90	9,40	88,80



DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti, a seguito della sottoscrizione del CCNL 2022-2024, al fine di assicurare continuità al processo di valorizzazione del personale del comparto e tenuto conto che le disponibilità finanziarie da destinare al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente delle amministrazioni statali, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, sono già state allocate nel bilancio dello Stato con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, e che il Ministro per la Pubblica amministrazione ha trasmesso all'Aran l'atto di indirizzo quadro relativo ai CCNL del triennio 2025-2027, riguardanti il personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, concordano, ciascuno per la parte di propria competenza, di porre in essere sin da subito ogni azione utile a consentire un rapido avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL 2025-2027 e di concludere una prima sequenza contrattuale relativa alla parte economica del CCNL 2025-2027, utilizzando le risorse disponibili messe a disposizione dall'atto di indirizzo, per il rinnovo contrattuale di tale triennio per l'anticipazione della sola parte relativa a stipendi tabellare e componenti fisse del trattamento accessorio, allo scopo di garantire l'erogazione degli arretrati dovuti e dei relativi incrementi.

Nell'ambito del prosieguo della suddetta sequenza contrattuale la parte normativa dovrà affrontare prioritariamente i temi della formazione e valorizzazione professionale del personale, del welfare, delle relazioni sindacali, del lavoro agile, del personale all'estero e di una eventuale soluzione relativamente alla questione dei buoni pasto (tenuto conto delle risorse disponibili).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Riguardo alle relazioni sindacali, tenuto conto dei contenziosi in atto, le parti ritengono opportuno intervenire nell'accordo quadro relativo alle prerogative sindacali, al fine di valutare un eventuale adeguamento degli istituti di partecipazione sindacale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

In relazione alla limitata quota di risorse del triennio 2019-2021 del settore Istituzioni ed Enti di ricerca, non distribuita con il CCNL relativo al triennio 2019-2021, in quanto accantonata per far fronte a possibili oneri connessi alla sequenza contrattuale di cui all'art. 178, comma 1, lett. f) del CCNL 18/01/2024, le parti prendendo atto congiuntamente della impossibilità di addivenire ad un accordo su detta sequenza - concordano che sia possibile definire, nell'ambito di una nuova sequenza contrattuale relativa al triennio 2019-2021, l'utilizzo delle suddette risorse residue, mediante riconoscimento di ulteriori incrementi retributivi, a valere sul medesimo triennio 2019-2021. Concordano, inoltre, che sia possibile, nella medesima sequenza contrattuale, dare applicazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), prevedendosi la possibilità di un ulteriore incremento delle risorse stanziati dagli enti per finanziare i trattamenti accessori del personale, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018.

A tal fine, condividendo l'esigenza di nuovi ed aggiornati indirizzi all'Aran, sono reciprocamente impegnate ad avviare le necessarie interlocuzioni con i soggetti coinvolti nell'emanazione dell'atto di indirizzo propedeutico all'apertura delle trattative relative alla summenzionata sequenza contrattuale.